

BStGer RR.2013.176 vom 4. September 2013

Bundesstrafgericht, 2013-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2013.176

FR: TPF RR.2013.176 du 4 septembre 2013

IT: TPF RR.2013.176 del 4 settembre 2013

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): doppia punibilità; prescrizione; proporzionalità.

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.220 del 22

gennaio 2013, consid. 2), il ricorso è ricevibile sot-

- 4 -

to il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2

La ricorrente sostiene che la legislazione svizzera non prevede alcuna base legale che giustifichi la confisca prima dell'accertamento della responsabilità penale. Se la domanda di assistenza dovesse essere accolta, l'autorità elvetica commetterebbe una grave violazione del diritto svizzero, poiché ammetterebbe una richiesta di uno Stato estero senza la sufficiente base legale, applicando un istituto giuridico sconosciuto al diritto svizzero, ossia la procedura di prevenzione patrimoniale. Le procedure di confisca previste dal diritto interno presupporrebbero infatti l'esistenza di un'infrazione penale nonché un legame tra questa e gli oggetti e valori da confiscare, ciò che non sarebbe il caso in concreto.

Confrontata in sostanza con la medesima censura analizzata nella sua precedente sentenza riguardante la qui ricorrente (v. sentenza RR.2012.220 consid. 4), la presente Corte non può che ribadire quanto già esposto, ossia che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana costituisce un fondamento valido per la presentazione di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostanza, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. La medesima può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_139/2013 del 7 febbraio 2013, consid. 2.2). Assodata la competenza repressiva dello Stato italiano nei confronti della ricorrente (v. sentenza RR.2012.220 consid. 4.2), la censura è da respingere.

E. 3

La ricorrente afferma che, essendo stato il suo conto accreditato l'ultima volta nel 1987, i reati che avrebbero generato l'illecito provento dovrebbero essere stati forzatamente commessi in quel periodo storico, ovvero al minimo 25 anni fa; essi sarebbero in ogni caso prescritti. Eventuali ulteriori, successive, ipotesi di natura penale non potrebbero essere poste in relazione con i valori bloccati, ciò che farebbe decadere la possibilità di parificare la misura di prevenzione a qualsiasi concetto di confisca secondo il diritto svizzero. Formulata in questi termini, la censura equivale ad avvalersi della prescrizione quale ragione di diniego dell'assistenza.

- 5 -

Anche riguardo a tale censura la presente autorità rinvia a quanto già deciso nella sua sentenza del 22 gennaio 2013 (v. RR.2012.220 consid. 5), confermata dal Tribunale federale (sentenza 1C_139/2013 consid. 2.1), ossia che in ambito di "piccola assistenza" retta dalla CEAG la questione della prescrizione non deve essere esaminata. Anche tale censura va dunque disattesa.

E. 4

Per quanto riguarda la proporzionalità della criticata misura, occorre evidenziare, oltre a quanto già esposto in occasione della sentenza di questa Corte del 22 gennaio 2013 (v. RR.2012.220 consid. 6), che la procedura estera ha conosciuto nuovi sviluppi, avendo il Tribunale di Milano (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione) pronunciato il sequestro del conto della ricorrente (v. atto 42 MP/TI). Spetterà ora al MPC monitorare ulteriormente la situazione in Italia, mantenendo il sequestro sino a quando non vi sarà all'estero una decisione definitiva sulla sorte dei valori patrimoniali sequestrati.

E. 5

Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.